

Repertorio n. 73440

Raccolta n. 29273

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

I l'anno duemilaquindici. Il giorno *venti novembre*

(20/11/2015)

A Palermo, nel mio studio, via della Croce Rossa n. 33.

Avanti me, dottor Francesco Pizzuto, notaio in Palermo, iscritto al Collegio

Notarile Riunito di Palermo e Termini Imerese,

sono presenti:

- Calsabianca Santina, nata a Palermo l'11 giugno 1978 e residente in Monreale (PA), via Zeta 20 n. 8, C.F. CLS STN 78H51 G273P.

- Farana Gabriella, nata a Palermo il 13 giugno 1964 e residente in Palermo, via dell'Orsa Maggiore n. 10, C.F. FRN GRL 64H53 G273S.

- Lucà Rosalba, nata a Palermo il 18 febbraio 1948 e residente a Palermo, via Giuseppe Paratore n. 8, C.F. LCU RLB 48B58 G273G.

Dette comparenti, cittadine italiane, tutti aventi requisiti ed interessi per il perseguimento degli scopi sociali, come dichiarano, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) E' costituita, tra esse comparenti, una società cooperativa sociale, a mutualità prevalente, denominata:

"AUTISMI Cooperativa Sociale"

La cooperativa svolgerà la sua attività con l'opera prevalente dei soci e potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

ART. 2) La cooperativa ha sede nel Comune di Palermo. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le comparenti dichiarano che

l'indirizzo attuale della cooperativa è in via Giuseppe Paratore n. 8.

ART. 3) La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasesanta (31-12-2060).

ART. 4) La cooperativa è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative (e specificatamente dalla normativa sulle società a responsabilità limitata e la normativa sulle cooperative sociali) e da quelle contenute nel presente atto, dalle norme dello statuto sociale, che viene allegato al presente segnato di lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omessane lettura.


ART. 5) La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell'8 novembre 1991 - "Disciplina delle Cooperative Sociali" - art. 1 comma 1, lettera "a", la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è altresì quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.



La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire ad Associazioni di categoria, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

ART. 6) La cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività rivolte alle persone con autismo, patologie assimilabili e psichiatriche, e precisamente:

- Garantire la cura e la ri-abilitazione della persona che presenta disabilità psichiche, con disturbi dello spettro autistico, patologie assimilabili e psichiatriche.
- Garantire il rispetto della dignità umana, i diritti civili e sociali della persona in situazione di handicap psico-fisico, con diagnosi dello spettro autistico, patologie assimilabili e psichiatriche.
- Favorire il raggiungimento della massima autonomia possibile della persona.
- Favorire l'integrazione sociale e familiare e la partecipazione alla vita della collettività.
- Avviare processi di auto-organizzazione ed autonomia sociale delle famiglie.
- Promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia.

- Fornire mutuo aiuto nell'attività di cura familiare.

- Attivare e richiedere ogni altro intervento, servizio e attività previsto dalla legge in vigore e successive modificazioni ed integrazioni.

- Partecipare a progetti, anche internazionali, sia singolarmente sia in collaborazione e/o partenariato con altri soggetti e/o Enti, Associazioni, Cooperative, ed Istituzioni.

- Gestire progetti con il partenariato territoriale al fine di realizzare l'inclusione scolastica, sociale, lavorativa delle persone con spettro autistico, patologie assimilabili e disturbi psichici.

- Curare la realizzazione di progetti operativi a scopo sociale con l'inserimento di persone con autismo e patologie assimilabile in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, artigianale, agri turistico, commerciale etc.-

- Curare la promozione di attività sportive e ricreative attraverso anche la gestione di impianti sportivi polivalenti.

- Curare l'attivazione e la gestione, anche per conto di altri enti di progetti di Servizio Civile Nazionale.

La cooperativa per le attività sopra indicate che siano ritenute "attività protette" dovrà, nel rispetto delle norme di legge in vigore, ricorrere all'opera di professionisti. La società affiderà a professionisti del settore, lo svolgimento delle attività che siano ritenute "attività protette" ai sensi della legge, limitandosi - in tal caso - ad approntare i locali e le strutture per lo svolgimento delle stesse. E' escluso - in ogni caso - l'esercizio in proprio da parte della cooperativa di "attività professionali", e ciò nel pieno rispetto di ogni norma di legge in vigore.



La società cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali utilizzando ogni agevolazione, contributi, finanziamenti e convenzioni previsti da qualsiasi legge e provvedimento.

In conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

All'anzidetto fondo affluiranno i conferimenti di capitale dei soci sovventori.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e a solo titolo esemplificativo:

- Formare figure professionali da utilizzare in progetti della cooperativa per il recupero sociale delle persone con spettro autistico, patologie assimilabili e disturbi psichici.

- Programmare e realizzare studi di ricerca sociale e scientifica inerenti la patologia psichiatrica, i disturbi dello spettro autistico, patologie assimilabili e psichiatriche.

- Curare l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione attuate in proprio e/o commissionate da enti pubblici e/o privati, nonché curare la gestione di spazi pubblicitari.

- Curare l'organizzazione di manifestazioni a sfondo sociale, culturale e turistico.

- Svolgere attività di consulenza nei settori sopradetti.

- Curare l'organizzazione di corsi di formazione teorico pratici relativi alle finalità sopra citate, l'addestramento e aggiornamento sia del proprio personale che di soggetti terzi.

- Curare la realizzazione di pubblicazioni, manifestazioni culturali, mostre, convegni, seminari, workshop, tavole rotonde, conferenze.

- Curare lo svolgimento, la promozione, il finanziamento di attività di ricerca, orientamento, informazione, divulgazione a beneficio del pubblico e delle figure professionali coinvolte, della sindrome autistica.

Ed inoltre, la cooperativa potrà:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

ART. 7) L'esercizio sociale va da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il

primo chiuderà al trentuno dicembre duemilaquindici (31-12-2015).

ART. 8) Ciascun socio dichiara di sottoscrivere qui all'atto una quota da euro cinquecento (€ 500) dando atto che essi hanno provveduto a versare in data odierna il relativo importo nelle casse sociali:

Pertanto il capitale sociale è oggi di euro millecinquecento (€ 1.500).

ART. 9) I componenti deliberano di affidare l'amministrazione della società cooperativa, a tempo indeterminato, fino a revoca e/o dimissioni, ad un

Consiglio di Amministrazione che risulta così composto:

- Presidente: Luca Rosalba.

- Vice-Presidente: Calsabianca Santina.

- Consigliere: Farana Gabriella.

Le predette dichiarano di accettare le cariche loro rispettivamente conferite, di possedere i requisiti richiesti dalla legge per ricoprirle e di non ostare nei loro confronti alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza.

ART. 10) Si dichiara che l'importo globale delle spese di costituzione poste a carico della cooperativa, approssimativamente, ammonta ad euro milleduecento (€ 1.200).

ART. 11) Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le disposizioni legislative (e specificatamente la normativa sulle società a responsabilità limitata e la normativa sulle cooperative sociali), nonché le norme di cui all'allegato statuto.

Postilly
(1) Addiz. per spesa avvitata



Santina
Luca Rosalba
Farana Gabriella

Il presente stampato con mezzi meccanici da persona di
mia fiducia e da me personalmente completato e letto alle comparenti che
l'approvano, occupa otto facciate fin qui di due fogli.

Sottoscritto alle ore dieci e trenta

Luigi Posalke
Carame Gdrulle
Autore del documento

[Signature]

